

**ACCORDO BILATERALE TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO NAZIONALE DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
“PROGRAMMA DI RIDUZIONE DEGLI INCENDI E DI ALTERNATIVE
ALL'USO DEL FUOCO “AMAZONIA SIN FUEGO” NELLE ANDE E NELLA
COSTA DELL'ECUADOR”**

Il Governo della Repubblica Italiana, rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, rappresentato dal Ministero dell'Ambiente, da qui in avanti denominati “Parti” e individualmente “Parte”,

CONSIDERANDO che i Governi dell'Ecuador e d'Italia hanno firmato un Accordo Quadro di Cooperazione Tecnica il 30 giugno 1988;

CONSIDERANDO il Memorandum d'Intesa, firmato il 27 marzo 2007 tra il Governo del Brasile ed il Governo Italiano, relativo alla realizzazione di attività di cooperazione con Paesi terzi (cooperazione trilaterale) e, nell'ambito del suddetto Memorandum, il Programma di Cooperazione Triangolare che considerava positivamente la possibilità di una estensione, a livello regionale, dell'iniziativa bilaterale di prevenzione e controllo degli incendi nella foresta amazzonica, realizzata in Brasile;

CONSIDERANDO la comunicazione ricevuta dal Governo del Brasile, ABC/DAM III/36/ETEC BRAS EQUA, del 24 de Septiembre 2014 in base alla quale l'Agenzia Brasiliana di Cooperazione parteciperà alla presente iniziativa principalmente in termini di cooperazione tecnica;

CONSIDERANDO che il Governo della Repubblica dell'Ecuador ritiene prioritaria la protezione dell'ambiente ed in particolare, il sistema nazionale di aree protette, patrimonio naturale dello Stato, patrimonio forestale dello Stato, boschi e vegetazione protettiva; così come lo sviluppo delle aree rurali e la riduzione della povertà attraverso il rafforzamento di capacità nel campo del talento umano tramite il trasferimento di conoscenze acquisite grazie ad esperienze in altri paesi, in accordo con gli Obiettivi 3, 4, 7, 8 e 10 del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. Ciò implica l'inserimento di attività sostenibili allineate alle priorità nazionali volte al cambio della matrice produttiva, che il Governo Italiano ritiene parimenti prioritarie;

CONSIDERANDO che il Governo Nazionale della Repubblica dell'Ecuador, con comunicazione MAE-D-2013-0440 del Ministero dell'Ambiente del 10 luglio 2013 ha manifestato all'Ambasciata d'Italia in Ecuador l'interesse a stabilire meccanismi di implementazione del “Programma di Riduzione degli Incendi Forestali e delle Alternative all'Uso del Fuoco “Amazonia Sin Fuego” nelle Ande e nella Costa dell'Ecuador”;

CONSIDERANDO che Delibera N.143 del 19 settembre 2013, il Comitato Direzionale della DGCS ha approvato il menzionato Programma;

AUSPICANDO il rafforzamento delle reciproche relazioni e con l'intento di proseguire la *partnership*;

Convengono quanto segue:

Articolo 1 Oggetto dell'Accordo

1. L'Accordo stabilisce gli obblighi reciproci delle Parti (limitatamente al Governo della Repubblica Italiana e al Governo della Repubblica dell'Ecuador), relativi al finanziamento e all'esecuzione del Programma di Riduzione degli Incendi Forestali e delle Alternative all'Uso del Fuoco "Amazonia Sin Fuego" nelle Ande e nella Costa dell'Ecuador", da qui in avanti definito il Programma.

2. In tale contesto, definisce le modalità e le procedure di gestione, esborso, forniture, monitoraggio, valutazione e *reporting* relative al Programma.

Articolo 2 Contenuti e Definizioni

1. L'Accordo consta di 18 articoli e 3 allegati che formano parte integrante dell'Accordo stesso:

- a) Allegato 1: Documento di Programma.
- b) Allegato 2: Principi generali dei contratti, condizioni di eleggibilità, clausole etiche.
- c) Allegato 3: Modalità di controllo sul *procurement*.

2. Ai fini dell'Accordo i termini e gli acronimi indicati di seguito hanno il seguente significato:

ABC	Agenzia Brasiliana di Cooperazione
Accordo	Il presente documento e gli allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Allegato	Il documento allegato all'Accordo.
Ambasciata d'Italia	Ambasciata della Repubblica Italiana in Ecuador.
CAF	<i>Banco de Desarrollo de América Latina.</i>
Finanziamento	Dono del Governo italiano al Governo ecuadoriano, oggetto dell'Accordo.
MAECI-DGCS	Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Italiano – Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo.
MAE-Ecuador	Ministero dell'Ambiente del Governo Nazionale della Repubblica dell'Ecuador.
Parti	Il Governo Nazionale della Repubblica dell'Ecuador e il Governo della Repubblica Italiana.
<i>Procurement</i>	Tutti gli atti e i procedimenti relativi alla licitazione, aggiudicazione o locazione di beni, servizi e/o opere necessarie (da una fonte esterna). Include qualsiasi attività necessaria per la licitazione e aggiudicazione dei contratti.
Programma	Il Programma, oggetto dell'Accordo, finanziato dal Governo Italiano
SETECI	Segreteria Tecnica di Cooperazione Internazionale del Governo Nazionale della Repubblica dell'Ecuador. La SETECI è l'organismo pubblico, dipendente dal

	Ministero degli Affari Esteri, del Commercio e dell'Integrazione dell'Ecuador, responsabile di negoziare, gestire e coordinare la cooperazione internazionale non rimborsabile che l'Ecuador negozia con gli altri governi.
UGP	Unità di Gestione del Programma. L'UGP sarà composta da un team multidisciplinare ecuadoriano che verrà designato dalle autorità del Ministero dell'Ambiente dell'Ecuador, sostenuto da tecnici italiani, brasiliani e della CAF, per garantire il trasferimento dell'esperienza bilaterale "Programa Amazonía sin Fuego Italia – Brasil" e per fornire supporto alla gestione.
UTL La Paz	Ufficio Regionale della Cooperazione Italiana con sede a La Paz, Bolivia.

Articolo 3 Obiettivi del Programma

1. L'obiettivo generale del Programma è ridurre l'incidenza degli incendi forestali nelle Ande e nella Regione Costiera dell'Ecuador, attraverso l'implementazione di pratiche alternative all'uso del fuoco, contribuendo a proteggere l'ambiente e a migliorare le condizioni di vita delle comunità.
2. L'obiettivo specifico del Programma è migliorare l'efficienza e l'efficacia delle azioni dello Stato ecuadoriano destinate a implementare localmente le metodologie previste per il contenimento degli incendi, per lo sviluppo sostenibile della regione nei suoi aspetti di prevenzione, controllo e recupero del territorio.
3. Pertanto, il Programma mira a conseguire, in un tempo massimo di tre anni, i 5 risultati tecnici indicati nell'Allegato 1:
 - a) Piani di prevenzione e di contrasto agli incendi forestali e alla deforestazione definiti;
 - b) Tecniche di prevenzione, controllo e recupero degli effetti degli incendi forestali acquisite e rafforzate a livello nazionale e locale;
 - c) Comunità locali rafforzate in pratiche di prevenzione, controllo e recupero degli effetti degli incendi forestali, attraverso l'addestramento mirante a diffondere e moltiplicare le metodologie alternative all'uso del fuoco nelle pratiche agroforestali;
 - d) Strategia di educazione, comunicazione e divulgazione definita e implementata a livello locale;
 - e) Consolidata istituzionalmente e implementata la normativa locale relativa alla gestione del fuoco e identificate le politiche pubbliche per lo sviluppo sostenibile della regione;
4. Ai 5 risultati tematici succitati, si somma il seguente risultato di gestione trasversale a tutto il Programma:
 - a) Assicurato l'accompagnamento, il monitoraggio, la valutazione, e il coordinamento del Programma da parte dei Governi Italiano e Ecuadoriano, della CAF.

Articolo 4

Entità del finanziamento italiano

1. Il Governo Italiano accorderà al Governo Nazionale della Repubblica dell'Ecuador un finanziamento complessivo a dono di Euro 1.303.613 (un milione trecentotremilaseicentotredici) per la realizzazione del Programma descritto nell'Allegato 1, e che si compone dei seguenti importi: Budget support al Governo Ecuadoriano: € 1.015.218; Gestione Diretta italiana: € 288.395.

Articolo 5

Istituzioni coinvolte nell'Accordo

1. Per il Governo della Repubblica Italiana:
 - a) Il MAECI-DGCS che fornirà le risorse finanziarie secondo le modalità previste dall'Accordo e dall'Allegato 1;
 - b) L'Ambasciata d'Italia in Ecuador, in rappresentanza del MAECI-DGCS;
 - c) L'UTL di La Paz, responsabile del coordinamento tecnico-amministrativo a livello locale delle attività del Programma, in rappresentanza del MAECI-DGCS.
2. Per il Governo Nazionale della Repubblica dell'Ecuador:
 - a) Il Ministero dell'Ambiente dell'Ecuador, quale organismo esecutore del Programma.

Articolo 6

Obblighi delle Parti

1. Il Governo Italiano si impegna a contribuire alla realizzazione del Programma con un finanziamento a dono per un importo di **Euro 1303.613 (un milione trecento tremila seicentotredici)** che non potrà essere utilizzato per il pagamento di imposte o tasse doganali.
2. Il Governo Nazionale della Repubblica dell'Ecuador, attraverso il MAE-Ecuador si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi che derivano dall'Accordo, e in particolare a:
 - a) Implementare il Programma, attraverso il MAE-Ecuador, secondo quanto stabilito dall'Accordo e dall'Allegato 1;
 - b) Mettere a disposizione del Programma, attraverso il MAE-Ecuador, beni e servizi per un valore equivalente a **203.592,00 USD (duecentotre mila cinquecento novantadue USD)**;
 - c) Fornire periodicamente al Governo Italiano la dovuta informazione, documentata con supporto informatico, sulla realizzazione del Programma, come indicato nell'Allegato 1;
 - d) Registrare, attraverso il MAE-Ecuador, il finanziamento stanziato dal MAECI-DGCS, in conformità con la normativa pubblica ecuadoriana in materia di pianificazione;
 - e) Garantire che il MAE-Ecuador, applichi la normativa ecuadoriana in vigore – LOSNCP (*Ley Organica Sistema Nacional de Contratación Pública*) – in materia di

contratti e stipula di accordi e contratti accessori, nel rispetto dei criteri di ammissibilità, clausole etiche, principi generali dei contratti di cui all'Allegato 2 e come da Allegato 3;

- f) Assicurare che il personale del MAECI-DGCS abbia accesso alle aree e alla documentazione tecnica del Programma, al fine di poter garantire le attività di controllo, monitoraggio e valutazione;
- g) Adottare tutte le misure necessarie per assicurare un'efficiente amministrazione dei fondi e prevenire qualsiasi tipo di abuso o utilizzo illecito degli stessi;
- h) Restituire i fondi spesi non in conformità all'Accordo o non adeguatamente rendicontati o non utilizzati.

Articolo 7

Modalità d'Esecuzione del Programma

A seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo, le Parti agiranno in base alle seguenti modalità di esecuzione:

Descrizione generale del Programma

Il Programma integra azioni di emergenza e sviluppo mediante attività di formazione, divulgazione e negoziazione sulla gestione sostenibile del patrimonio forestale e agricolo nelle comunità rurali, permettendo di rafforzare la componente locale di prevenzione e contrasto agli incendi forestali, promuovendo la divulgazione di pratiche agricole alternative all'uso del fuoco.

L'organigramma del Programma, prevede la contrattazione da parte dell'Ambasciata d'Italia con le risorse del fondo in loco cui all'Art.9 comma 2b), di uno specialista in cooperazione internazionale allo sviluppo, le cui funzioni sono descritte nell'Allegato 1.

Modalità di gestione finanziaria

Considerata la natura multi dell'Iniziativa, saranno utilizzate le modalità di gestione finanziaria più adeguate alla tipologia di ogni attività e componente, tenendo in considerazione leggi e regolamenti vigenti in Ecuador, così come quelle dei Paesi che cooperano con il Programma. Il proposito è snellire le procedure d'implementazione delle attività del Programma e l'utilizzo delle risorse per garantire una gestione efficace, la trasparenza e la responsabilità verso i Governi e le Istituzioni coinvolte.

Sulla base di quanto previsto dall'Allegato 1, **il Programma ha un valore di contributo diretto italiano equivalente a Euro 1.303.613 (un milione trecentotremila seicentotredici)** e un valore complessivo di USD 813,221 (ottocento mila duecento ventuno) tra contributi diretti ed indiretti da parte di Brasile, Ecuador e della CAF.

Articolo 8

Affidamento dei Contratti

1. Le procedure per la licitazione e l'aggiudicazione dei contratti per beni, servizi e opere civili incluse le consulenze che si attiveranno nell'ambito del Programma dovranno osservare la normativa legale ecuadoriana in vigore al momento del suo espletamento, nel rispetto dei criteri di ammissibilità, clausole etiche, principi generali dei contratti di cui all'Allegato 2 e come da Allegato 3.

2. Per la gestione diretta dei fondi da parte dell'Ambasciata d'Italia a Quito, dovrà essere osservata la normativa vigente italiana e le procedure in vigore del MAECI-DGCS, nonché le regole vigenti della Contabilità Generale dello Stato per quanto concerne la rendicontazione delle spese sostenute, pertinenti ed imputabili alle attività del Programma. L'Ambasciata d'Italia sarà l'unica responsabile delle procedure, degli effetti e, nel caso, delle controversie insorte in base ai contratti stipulati con fondi destinati a gestione diretta nell'ambito del Programma.
3. Il MAECI-DGCS effettuerà controlli *ex ante* e *ex post* con le modalità previste dall'Allegato 3.

Articolo 9

Struttura del Finanziamento

1. Il Governo della Repubblica Italiana concederà al Governo Nazionale della Repubblica dell'Ecuador un finanziamento totale a dono di **Euro 1.303.613 (un milione trecentotre mila seicentotredici)** per la realizzazione delle attività del Programma così come descritto nell'Allegato 1.
2. Questo finanziamento verrà erogato secondo le seguenti modalità:
 - a) Un importo di **Euro 1.015.218 (un milione quindici mila duecentodiciotto)** come *budget support* che si verserà in tre tranche al MAE-Ecuador secondo le modalità stabilite all' Art.10;
 - b) Un importo di **Euro 288.395 (duecentottantotto mila trecentonovantacinque)** per le attività di sostegno, assistenza tecnica e monitoraggio del Programma (Struttura Organizzativa a Quito) quali costi di funzionamento sostenuti direttamente da parte del Governo Italiano attraverso l'Ambasciata d'Italia in Ecuador.

Articolo 10

Modalità di versamento del finanziamento

1. Il Governo Italiano verserà al MAE-Ecuador un importo di **Euro 1.015.218 (un milione quindici mila duecentodiciotto)** come *budget support* - l'equivalente finanziato ex. Art. 15 DPR 177/88, in tre tranche annuali successive.
2. Il Governo Nazionale della Repubblica dell'Ecuador si impegna a depositare il finanziamento in un conto bancario dedicato, denominato "Programma di Riduzione degli Incendi Forestali e delle Alternative all'Uso del Fuoco "Amazonia Sin Fuego" nelle Ande e nella Costa dell'Ecuador", e a presentare al Governo Italiano la rendicontazione del finanziamento, completa di *auditing* esterno, per gli aspetti amministrativo-finanziari e di *procurement*. Il MAECI-DGCS dovrà esprimere il proprio parere di conformità sulla procedura di selezione della società di *auditing* eseguita dal MAE-Ecuador.
3. La prima tranche di **Euro 367.400 (trecento sessantasette mila quattrocento)** sarà erogata successivamente:
 - a) all'entrata in vigore dell'Accordo;

- b) all'approvazione da parte del MAECI-DGCS del Piano Operativo Generale del Programma; e
- c) alla richiesta di trasferimento comunicata con Nota Verbale dal Governo Nazionale della Repubblica dell'Ecuador, all'Ambasciata d'Italia in Ecuador indicando i dati identificativi del conto bancario dedicato.

4. Il finanziamento della seconda tranche di **Euro 444.723 (quattrocento quarantaquattro mila settecentoventitre)** potrà essere richiesta dal MAE-Ecuador al Governo Italiano successivamente alla presentazione alla Parte italiana ed all'approvazione per conto di quest'ultima, dei seguenti rapporti certificati da una compagnia di *auditing* esterna:

- a) Rapporto di attività sullo stato di avanzamento rispetto alle spese effettuate e conformemente al documento di Programma di cui all'Allegato 1 e alle sue eventuali modifiche accordate fra le Parti e approvate dal MAECI-DGCS;
- b) Rapporto contabile, completo di *auditing* amministrativo-finanziario, di almeno il 60% della prima tranche;
- c) Rapporto di *procurement* riguardante i contratti per almeno l'80% della prima tranche, verificato dalla società di *auditing*.

5. Il finanziamento della terza tranche di **Euro 203.095 (duecentotremilanovantacinque)** potrà essere richiesta dal MAE-Ecuador al Governo Italiano successivamente alla presentazione alla Parte italiana e all'approvazione da parte di quest'ultima, dei seguenti rapporti certificati da una compagnia di *auditing* esterna:

- a) Rapporto di attività sullo stato d'avanzamento rispetto alle spese effettuate e in confor al documento di Programma e alle eventuali modifiche dello stesso accordate fra le Parti e approvate dal MAECI-DGCS;
- b) Rapporto contabile, completo di *auditing* amministrativo-finanziario, del residuo pagato della prima tranche e almeno del 60% della seconda;
- c) Rapporto di *procurement* riguardante i contratti per il residuo della prima tranche ed almeno l'80% della seconda, verificato dalla società di *auditing*.

6. Entro sei mesi dalla conclusione delle attività previste dal Programma, il MAE-Ecuador dovrà presentare un rapporto amministrativo e finanziario e un rapporto tecnico certificato dalla società di *auditing*, inerente il totale dei fondi erogati e, in base ai risultati di tale rapporto, contestualmente restituire le somme inutilizzate. Tale rapporto dovrà essere approvato dal MAECI-DGCS. Il Governo della Repubblica Italiana potrà chiedere la restituzione degli importi che il MAE-Ecuador non avrà utilizzato in conformità all'Accordo, al Piano Operativo ed alle disposizioni contenute nella documentazione delle procedure di gara e nei contratti di cui il MAECI-DGCS ha concesso il proprio parere di conformità; la non conformità nell'utilizzo dei fondi potrà essere verificata nel rapporto della società di *auditing* e/o nei controlli effettuati dal MAECI-DGCS.

7. Nel caso in cui il conto bancario dedicato di cui al paragrafo 2 del presente articolo generasse interessi, questi dovranno essere destinati alle attività del Programma.

Articolo 11

Imposte e Spese Doganali

1. Il finanziamento italiano non può essere usato per il pagamento d'imposte indirette, oneri doganali ed imposte sui movimenti di capitale che saranno a carico del Governo Nazionale della Repubblica dell'Ecuador, in merito all'acquisizione di opere, beni e servizi eseguiti sul mercato nazionale e/o internazionale per l'implementazione delle attività previste dal Programma..
2. Le spese corrispondenti al pagamento di imposte derivanti dalle risorse in *budget support*, di cui all'Articolo 9, comma 2a), dovranno essere identificate e certificate dal MAE-Ecuador nei confronti della SETECI e delle Autorità Tributarie Ecuadoriane, per la restituzione dell'Imposta al Valore Aggiunto (IVA), in Ecuador.
3. Nel caso di restituzione dell'IVA, il relativo importo verrà rimborsato al Programma ed utilizzato in base a quanto approvato dal Comitato Direttivo del Programma.

Articolo 12

Modalità di Gestione

1. In base a quanto specificato nel Documento di Programma, di cui all'Allegato 1, la struttura di gestione del Programma, prevede due livelli: uno strategico (Comitato Direttivo); e un livello tecnico-operativo (Unità di Gestione del Programma,), con le seguenti composizioni e funzioni:

2. Comitato Direttivo:

Sarà formato da un rappresentante del MAE-Ecuador, un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri d'Italia – Cooperazione Italiana/Ambasciata d'Italia a Quito, un rappresentante della CAF e un rappresentante del Brasile.

Il Comitato lavorerà a livello strategico e la sua funzione principale sarà quella di accompagnare, analizzare, valutare il Programma e indirizzare tutte le sue azioni. I costi di viaggio per le riunioni del Comitato saranno a carico di ogni Istituzione Membro del CD., spettando alla Segreteria della UGP, inter alia, i dettagli logistici come inviti e/o trasporto locale, necessari alla realizzazione delle riunioni.

3. Il Comitato favorirà la cooperazione efficace tra le parti , oltre a promuovere l'efficienza e l'efficacia nella gestione del Programma nonché uno scambio permanente di esperienze tra il MAE-Ecuador , e le istituzioni internazionali coinvolte. I membri del Comitato si riuniranno formalmente quattro volte nella città di Quito durante la vigenza del Programma. Tre delle riunioni saranno destinate all'analisi e approvazione dei Piani Operativi Annuali mentre la quarta riunione si svolgerà per la chiusura del Programma,. Si potranno altresì indire sessioni straordinarie, incluse riunioni attraverso video conferenze.

4. Nel corso delle riunioni del Comitato Direttivo verranno analizzati e approvati i rapporti sullo stato di avanzamento, così come i Piani Operativi Annuali. Detti documenti saranno previamente analizzati e approvati dal coordinamento del Programma (MAE-Ecuador) In caso fosse necessario, potranno essere realizzate riunioni straordinarie per risolvere aspetti critici nella realizzazione del Programma. Il Comitato Direttivo avrà la responsabilità di redigere ed applicare un Regolamento Operativo, una volta firmato il presente Accordo e precedentemente alla prima approvazione del Piano Operativo Generale. Il Regolamento Operativo definirà le

funzioni, i partecipanti, i meccanismi di funzionamento e di presa di decisioni da parte del Comitato Direttivo.

5. Il Comitato Direttivo approverà i termini di riferimento per la selezione e contrattazione da parte del MAE-Ecuador della società di *auditing* esterno. I termini di riferimento ed i modelli di contratto saranno sottomessi alla approvazione del MAECI_DGCS, prima dell'inizio della procedura di contrattazione.

6. Unità di Gestione del Programma (UGP):

Implementa le attività del Programma ed esegue le decisioni prese dal Comitato Direttivo. Durante la vigenza del Programma, la UGP sarà presieduta dal coordinatore nazionale e composta da un team multidisciplinare ecuadoriano che verrà designato dalle autorità del MAE-Ecuador, con l'appoggio tecnico di esperti italiani, brasiliani e della CAF, per garantire il trasferimento dell'esperienza bilaterale "Programa Amazonía sin Fuego Italia – Brasil" e per fornire altresì supporto alla gestione.

7. La UGP sarà responsabile della realizzazione delle attività locali, della gestione del monitoraggio e dell'elaborazione dei rapporti di avanzamento tecnico-finanziari e dei piani operativi annuali. La UGP manderà al Comitato Direttivo i rapporti con un mese di anticipo prima della riunione e informerà anche a livello strategico di possibili ritardi, conflitti e difficoltà riguardanti l'esecuzione del Programma. L'UGP sarà in contatto permanente con l'Ambasciata d'Italia, l'UTL di La Paz, la CAF e con l'Agenzia Brasiliana di Cooperazione.

Articolo 13 ***Auditing Esterno***

1. Il MAE-Ecuador selezionerà una riconosciuta società di *auditing*, con i fondi previsti dal Programma, con esperienza internazionale, cui affiderà l'incarico di verificare e certificare la conformità della documentazione amministrativo-finanziaria e degli aspetti di *procurement* riguardanti la realizzazione del Programma.

2. Il summenzionato processo di selezione si svolgerà in costante coordinamento con il Comitato Direttivo. Prima della firma, il contratto da stipularsi tra il MAE-Ecuador e la società di *auditing* esterno selezionata dovrà essere sottoposto all'approvazione del MAECI-DGCS. A tal fine, il MAE-Ecuador dovrà trasmettere al MAECI-DGCS la documentazione relativa alla procedura di selezione della società di *auditing*, copia del contratto e documentazione attestante la congruità dell'importo del contratto rispetto ai prezzi di mercato.

3. I formati standard del rapporto amministrativo e finanziario, nonché del rapporto tecnico e di *procurement*, elaborati dalla società di *auditing* e che certifica la documentazione presentata dal MAE-Ecuador, dovranno essere approvati dal Comitato Direttivo.

Articolo 14

Visibilità del Programma

1. Il Governo dell'Ecuador si impegna ad assicurare l'adeguata visibilità del Programma, in ogni forma possibile, in ogni documento ufficiale, in ogni evento, in ogni attività relazionati al Programma.
2. Il logo della Cooperazione Italiana dovrà essere utilizzato in ogni pubblicazione, video e altro materiale multimediale prodotto nell'ambito del Programma e con il finanziamento oggetto dell'Accordo e, comunque, in ogni evento e in ogni attività relativa al Programma.

Articolo 15

Controversie

In caso dovessero sorgere controversie nel corso della realizzazione del Programma, relative all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo, esse dovranno essere discusse e risolte attraverso canali diplomatici.

Articolo 16

Denuncia dell'Accordo

1. Il MAECI-DGCS si riserva il diritto di porre termine all'Accordo e di sospendere l'erogazione dei fondi nei seguenti casi:
 - a) evidenti, immotivati e prolungati ritardi nella realizzazione del Programma;
 - b) qualora i fondi fossero destinati ad attività diverse da quelle previste dal Programma;
 - c) per gravi irregolarità verificatesi nella gestione del finanziamento;
 - d) in caso di mancata od errata rendicontazione contabile del finanziamento
2. Il MAECI-DGCS dovrà sollecitare al Governo della Repubblica dell'Ecuador in forma ufficiale una adeguata giustificazione delle fattispecie previste dalle clausole del numerale, al fine di poter procedere alla denuncia del presente Accordo. La denuncia avrà effetto sei mesi dalla data di notifica al Governo della Repubblica dell'Ecuador.
3. Fermo restando quanto previsto dall'Art.10, i fondi erogati al MAE-Ecuador e non spesi, così come gli interessi maturati, dovranno essere restituiti al Governo della Repubblica Italiana entro un periodo di sei mesi dalla data della denuncia.
4. Stante la natura multilaterale del Programma, in caso di denuncia dell'Accordo, le Parti informeranno tempestivamente la CAF e l'Agenzia Brasiliana di Cooperazione.

Articolo 17

Impedimenti per causa di forza maggiore

1. In caso di impedimento all'implementazione del Programma, dovuto a cause di forza maggiore, conflitto armato, calamità naturali o turbative di ordine pubblico, saranno adottate le seguenti disposizioni:
 - a) Se la durata dell'impedimento è inferiore ai sei mesi, il Programma sarà sospeso e i fondi non ancora erogati e impegnati o erogati e non spesi si manterranno fino al termine dell'impedimento e all'autorizzazione del MAECI-DGCS alla ripresa delle

attività, le quali dovranno essere riviste e approvate dal Comitato Direttivo, prima di procedere all'esborso;

- b) Nel caso in cui la durata dell'impedimento sia maggiore a sei mesi, il Comitato Direttivo dovrà raggiungere un accordo sull'eventuale proseguimento del Programma e stabilire le azioni da realizzare;
- c) Nel caso dell'impossibilità di proseguire le attività, il Comitato Direttivo informerà il MAE-Ecuador e la SETECI. Il Governo Italiano deciderà sulla destinazione dei saldi dei fondi impegnati, incluso gli interessi maturati;
- d) Le attività del Programma che non risentono degli impedimenti, continueranno fino alla loro conclusione utilizzando i fondi assegnati.

Articolo 18

Entrata in vigore, durata ed emendamenti

1. L'Accordo entrerà in vigore alla data del ricevimento della seconda notifica per mezzo della quale le Parti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste a tal fine.
2. L'Accordo ha una durata di 3 anni a partire dalla sua entrata in vigore, rinnovabile per altri 3 previo accordo tra le Parti; qualora alla scadenza del termine stabilito le attività del Programma non fossero completate, le Parti potranno concordare un'estensione dei termini di validità dell'Accordo, con almeno tre mesi di anticipo rispetto al termine di scadenza, limitatamente all'utilizzazione degli importi residui previsti, tramite emendamenti da concordare per via diplomatica.
3. Le Parti potranno in ogni momento concordare emendamenti al presente Accordo. Gli stessi entreranno in vigore alla data del ricevimento della seconda notifica per mezzo della quale le Parti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste a tal fine.
4. L'Accordo è redatto in due esemplari originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Firmato a Quito il 26 Novembre 2015, dai sottoscritti Rappresentanti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi.

Per il Governo della Repubblica Italiana

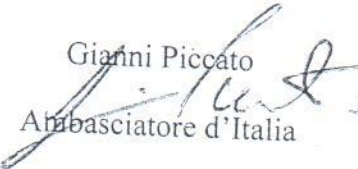
Per il Governo della Repubblica dell'Ecuador

Gianni Piccato

Ambasciatore d'Italia

Julio Xavier Lasso Mendoza

Ministro degli Affari Esteri e della Mobilità
Umana incaricato



11